

## IMPOSTE INDIRETTE

---

### **Finanziamento infruttifero verbalizzato con registro al 3%**

di **Alessandro Bonuzzi**

La **delibera** dell'assemblea, **verbalizzata** con sottoscrizione di tutti i soci, avente ad oggetto un **finanziamento infruttifero** di una Sas e seguita dal **versamento** di denaro da parte dei soci, integra un **negozio a contenuto patrimoniale** costituente fattispecie imponibile ai fini dell'**imposta di registro** ai sensi dell'[articolo 9, parte prima della tariffa allegata al D.P.R. 131/1986](#), quindi con applicazione dell'**aliquota del 3%**.

Lo ha stabilito la **sentenza** della [Corte di Cassazione n. 1951 del 24.01.2019](#).

La questione controversa oggetto della decisione consisteva nello stabilire se i **versamenti effettuati** dai soci di una Sas, risultanti da apposito **verbale** dell'assemblea dei soci, in occasione della quale l'accomandatario aveva proposto di integrare un finanziamento già deliberato in passato, traessero origine:

- da un **rapporto assimilabile al mutuo**, dovendo quindi scontare l'imposta di registro proporzionale nella misura del 3%, come ritenuto dall'Amministrazione finanziaria, oppure
- da un **apporto al patrimonio di rischio**, dovendo in tal caso essere assoggettati all'imposta di registro nella misura fissa di 200 euro ([articolo 4, comma 1, numero 5, parte prima della tariffa allegata al D.P.R. 131/1986](#)).

Già in appello la **CTR Emilia Romagna** aveva **accolto le ragioni dell'Agenzia delle entrate** riformando la sentenza di primo grado, la quale aveva **annullato** l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro.

In particolare, la decisione dei giudici di appello era fondata sui seguenti **rilevi**:

- *“nel caso in esame il socio accomandatario (amministratore) proponeva l'effettuazione di un **finanziamento infruttifero** da parte dei soci alla società che si impegnavano alla **restituzione**; di conseguenza i due soci, come stabilito nella relativa delibera assembleare da entrambi sottoscritta, accettavano la proposta e si **obbligavano ad eseguire tale prestazione** nei confronti della società, la quale a sua volta si obbligava alla **restituzione** di quanto ricevuto”;*
- *“l'articolo 4 della parte seconda della tariffa, include fra gli atti soggetti a registrazione **soltanto in caso d'uso** le «**scritture private non autenticate non aventi contenuto patrimoniale**»;*
- *“il documento firmato dai due soci non costituisce un semplice atto collegiale, ma deve*

*considerarsi **scrittura privata non autenticata avente contenuto patrimoniale ... e quindi soggetta a registrazione in termine fisso**".*

Ebbene, la Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ha **avallato l'indirizzo della CTR** confermando la decisione pro-Fisco e considerando **inammissibili le deduzioni dei ricorrenti**, che avevano eccepito:

- in primo luogo, che il giudice di appello aveva **erroneamente qualificato il verbale della delibera dell'assemblea** dei soci della Sas come **contratto di finanziamento**, *"senza considerare che nella dichiarazione con cui l'amministratore ha proposto ai soci di finanziare la società non è ravvisabile alcuna proposta contrattuale, in quanto non ricorrono gli elementi costitutivi del contratto, non sono individuate le controparti contrattuali tra i due soci, l'accomandatario e l'accomandante, e neppure l'importo del finanziamento richiesto a questi ultimi, le modalità ed i tempi di erogazione delle relative somme, nonché di restituzione delle stesse, non rilevando come accettazione la sottoscrizione apposta dai soci sul verbale dell'assemblea alla quale erano intervenuti"*;
- secondariamente, che il verbale dell'assemblea dei soci, essendo un **atto interno della società, non può essere soggetto all'obbligo di registrazione, neanche in caso d'uso**.



Master di specializzazione

**DALLA VERIFICA FISCALE AL CONTENZIOSO TRIBUTARIO**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)